

FATTURA ELETTRONICA E SCONTRINO O RICEVUTA FISCALE

Vi informo che l'art. 22, DPR 26.10.1972, n. 633 disciplina la certificazione, ai fini IVA, dei corrispettivi per le attività di commercio al minuto ed assimilate, prevedendo le "l'emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione".

Quindi in assenza di emissione della fattura, i corrispettivi devono essere certificati mediamente la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale.

Dal 01.01.2020 per tutti i soggetti (indipendentemente dal fatturato) la certificazione di tali operazioni non avverrà più attraverso l'emissione di tali documenti ma dovrà essere effettuata tramite l'invio telematico dei corrispettivo, e la consegna al consumatore finale di un documento commerciale.

La trasmissione telematica dei corrispettivi di chiusura giornaliera all'Agenzia delle Entrate farà scomparire le altre tipologie di certificazione dei corrispettivi ad oggi utilizzate (ricevuta fiscale o scontrino fiscale) ed al consumatore finale sarà rilasciato un documento commerciale conforme ai requisiti previsti dal D.M. 7.12.2016.

Dott. Pier Luigi Giambene